

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte I Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico

Art. 1 Attribuzioni e funzioni

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto Federale:
 - a. ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco del calcio e le tecniche di formazione di atleti e tecnici;
 - b. presiede alla formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale e societaria;
 - c. organizza, in raccordo con il Centro Studi Federale, attraverso un'apposita Sezione, attività di studio e ricerca in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi;
 - d. organizza e coordina l'attività in attuazione dei regolamenti della F.I.G.C., inquadra e tesserava i medici sociali e gli altri operatori sanitari delle società attraverso l'attività di un'apposita Sezione;
 - e. esercita il potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;
 - f. adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e delle tattica del giuoco del calcio.
2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani calciatori.
3. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali
4. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi".

Art. 2 Gli organi

Sono organi del Settore Tecnico:

- a) il Presidente;
- b) i tre Vicepresidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) la Commissione Disciplinare

Art. 3 Organi e loro attribuzioni

1. 1. Il Presidente è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.

In caso di impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice Presidente più anziano di età.

2. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

3. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.

4. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è composto da un rappresentante per ciascuna Lega, uno per gli atleti, uno per i tecnici, uno per i direttori sportivi, uno per i preparatori atletici, uno per i medici sportivi, uno per l'AIA,

uno per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti nominati dal Presidente federale d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati un rappresentante designato dalla Divisione Calcio a 5 ed un rappresentante designato dalla Divisione Calcio Femminile.

6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.

7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore, dai tre Vicepresidenti del Settore e da altri tre membri nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore.

8. Il Comitato Esecutivo:

- a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
- b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento.

9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono convocate in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

10. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali o di Associazioni riconosciute dalla F.I.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.

11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assiste il Segretario del Settore al fine della redazione dei verbali.

12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.

Art. 4

Commissione Disciplinare del Settore Tecnico

1. La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, un Vice Presidente e 3 membri, che restano in carica per un quadriennio.
2. I componenti della Commissione Disciplinare sono nominati dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, su proposta del Presidente del Settore.
3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio di tre membri convocati, di volta in volta, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore tecnico sono prese a maggioranza e devono essere motivate.

Art. 5

Programmazione

1. Per attuare i fini istituzionali del Settore Tecnico e realizzare il programma per obiettivi stabilito dal Consiglio Federale, il Consiglio Direttivo del Settore definisce il programma delle attività tenendo conto che gli oneri non potranno eccedere le assegnazioni della F.I.G.C. al Settore medesimo per ogni esercizio finanziario.
2. All'impiego delle assegnazioni destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della stessa.

Art. 6

Organizzazione del Settore

1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è strutturato in:
 - a) Uffici di Segreteria;
 - b) Scuola Allenatori;
 - c) Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico;
 - d) Sezione Medica;
 - e) Centro Studi e Ricerche.

Art. 7

Uffici di Segreteria

1. La struttura amministrativa del Settore Tecnico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.
3. Il Segretario è nominato dal Presidente Federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
4. Al Segretario può essere affiancato un Vice Segretario, nominato con la stessa procedura di cui al comma precedente.
5. Il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
6. Il Settore può inoltre avvalersi di collaboratori individuati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Settore.

Art. 8

Scuola Allenatori

1. La Scuola Allenatori cura la formazione professionale a carattere specialistico degli allenatori di ogni ordine e grado e dei preparatori atletici mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. Tali corsi comportano l'obbligo di frequenza.
2. L'organico della Scuola Allenatori è individuato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Settore.
3. Alla Scuola Allenatori è preposto un Direttore il quale risponde direttamente al Presidente del Settore.
4. Per lo sviluppo della Scuola Allenatori e per l'organizzazione e programmazione di corsi specifici il Settore Tecnico può chiedere la collaborazione di consulenti e di Istituti Universitari e di Ricerca.

Art. 9

Il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica

1. E' istituito presso il Settore Tecnico il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica.
2. Il Responsabile del Laboratorio è individuato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Settore.

Art. 10

Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico

1. La Sezione, unitamente con il Settore Giovanile e Scolastico:
 - a) definisce gli indirizzi educativi, formativi e tecnici riguardanti l'attività giovanile in ogni ambito federale.
 - b) Formula criteri sui programmi, e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e scolastico e indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività.
 - c) Stabilisce i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e d'intesa con la FIGC e il SGS ne cura il controllo e il coordinamento.
2. Alla Sezione è preposto un Responsabile il quale risponde direttamente al Presidente del Settore. Il Responsabile e l'organico della Sezione sono individuati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Settore in accordo con il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 11

Sezione Medica

1. La sezione Medica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla F.I.G.C..
2. La Sezione Medica opera in base ad un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Consiglio Federale.
3. Alla Sezione è preposto un Responsabile il quale risponde direttamente al Presidente del Settore. L'organico della Sezione è individuato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Settore.

Art. 12

Centro Studi e Ricerche

1. Il Centro Studi e Ricerche svolge, in raccordo con il Centro Studi della FIGC, attività di ricerca su tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

2. Il Centro Studi e Ricerche realizza i programmi di formazione culturale e le iniziative editoriali deliberate dal Consiglio Direttivo o ad esso delegate dalla FIGC.

3. Al Centro Studi e Ricerche è preposto un Responsabile il quale risponde direttamente al Presidente del Settore. Il Responsabile e l'organico del Centro Studi e Ricerche sono individuati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Settore.

Art. 13

Interventi del Settore nell'attività tecnico agonistica

1. Il Settore definisce le direttive di carattere tecnico alle quali devono uniformarsi le Leghe ed il Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito delle loro competenze.

2. Il Settore, avvalendosi di propri tecnici, può seguire l'attività dei tecnici che operano presso le società allo scopo di verificare l'attuazione dei programmi e degli orientamenti espressi dal Settore stesso.

3. Le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le società sono tenute ad assicurare al Settore Tecnico ogni forma di collaborazione.

4. Il Settore Tecnico può, in particolare, proporre al Presidente della F.I.G.C., alle Leghe ed al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 14

Rapporti con le Leghe e con gli altri Settori

1. Il Settore Tecnico collabora con le Leghe e con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. nelle attività inerenti le sue attribuzioni ed allo scopo può avvalersi di Delegati Tecnici, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Settore, presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, presso i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e presso gli Uffici dei Coordinatori del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di tecnici di società e di consulenti.

Art. 15

Tecnici Federali del Settore Tecnico

Il Settore Tecnico, per la realizzazione dei suoi programmi, si avvale di Tecnici Federali e di collaboratori scelti dal Presidente della F.I.G.C., sentito il Presidente del settore.